

N. R.G. 11/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Seconda Sezione Civile

Il GE,
letta l'istanza ex art. 624 bis depositata dal creditore procedente,
rilevato che non vi sono interventi di altri creditori muniti di titolo esecutivo;
ritenuto che il debitore potrà essere sentito su sua richiesta sull'istanza di sospensione,
presumendo, allo stato, che egli non abbia osservazioni,

dispone la sospensione della procedura esecutiva fino a 28/10/2027;

dispone che il delegato revochi il tentativo di vendita che aveva fissato,
avvisa:

- che la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;
- che l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;
- che entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.;

Si comunichi.

Varese, 28/10/2025

Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli